

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
SANZIONI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI
AI REGOLAMENTI ALLE ORDINANZE
COMUNALI DEL COMUNE DI GONZAGA

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 3, 7 e 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali nonché delle ordinanze dei responsabili di settore; per le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell'articolo 54, del medesimo Testo Unico, trovano applicazione anche le sanzioni di carattere penale (articolo 650 del codice penale).
2. Alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Sono escluse dalla presente disciplina le sanzioni previste da leggi statali o regionali e, in particolare, quelle contenute nel Codice della Strada e nelle leggi e regolamenti in materia tributaria.
3. I soggetti con potere di emissione di ordinanza e di gestione del procedimento sanzionatorio, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 9, comma 2, sono i responsabili di Settore competenti per materia e incaricati, con decreto del Sindaco, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. 267/2000 della direzione degli uffici e dei servizi comunali.
4. Le eventuali sanzioni accessorie possono anche essere disposte dalle leggi o da specifici regolamenti.

Articolo 2

Principi generali

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge o di un regolamento entrati in vigore prima della commissione della violazione.
2. Le leggi ed i regolamenti che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. Se la legge od il regolamento in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi od i regolamenti posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
5. Salvo diversa previsione di legge o di regolamento, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si osservano in quanto applicabili e salvo non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro o la sanzione proporzionale.

2. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza devono indicare nel rispetto di quanto specificato dal presente regolamento, l'importo della sanzione pecuniaria per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richiesta di audizioni e irrogare sanzioni o rinviare in modo espresso all'art.3 bis del presente regolamento in relazione alla determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il comune adegua i regolamenti che non riportano la declaratoria delle sanzioni.

Articolo 3bis **Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione prevista al precedente comma 1.
3. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1.

Articolo 4 **Cause di non punibilità**

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
3. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
4. Non è punibile l'agente quando dimostra che il pagamento dovuto non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi.
5. L'ignoranza della norma non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
6. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Articolo 5 **Solidarietà**

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essere soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento o dall'ordinanza.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dal presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 6 Colpevolezza

1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza od assistenza da parte di professionisti abilitati e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente l'inosservanza di elementari obblighi.
3. È dolosa la violazione attuata con l'intento di violare la norma pregiudicare il disposto delle ordinanze o dei regolamenti comunali.

Articolo 7 Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti, ed alle condizioni economiche e sociali.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Articolo 8 Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi.

Articolo 9

Accertamento della sanzione

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. Gli organi addetti al controllo ed all'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa o la sanzione proporzionale possono, per l'accertamento delle violazioni, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica.
4. Possono, altresì, procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
5. Gli accessi, ispezioni e verifiche sono attuati tenendo conto del disposto dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 10

Contestazione e notificazione

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della legge 689/81 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione ovvero, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
 - h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
4. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte e per alcune delle persone indicate al precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e, a quelli residenti all'estero, entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

5. La notificazione avviene secondo il disposto degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e la busta deve recare la dicitura riservata personale.
6. Qualora ricorra il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 7, o se l'organo addetto al controllo ed all'osservanza delle disposizioni ritiene possa esistere una reiterazione della violazione, gli estremi della violazione vengono contestati a mente del disposto del secondo comma.

Articolo 11

Termini per il pagamento

1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati in solido devono eseguire il pagamento della sanzione nei modi e nelle forme indicati.

Articolo 12

Pagamento in forma ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 13

Procedure coattive

1. Le somme non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni oppure secondo le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo ovvero la procedura ingiuntiva deve essere notificata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la sanzione é stata contestata o notificata al trasgressore ovvero, in caso di sospensione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 13 bis

Opposizione al verbale di contestazione e Memorie difensive

1. Entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dall'avvenuta notificazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, al Responsabile del Settore di competenza indicato nel verbale e possono produrre memorie difensive.
2. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
3. Quando sono state proposte deduzioni, il Comune, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Articolo 13 ter **Rapporto all'autorità competente**

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 689/81 (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 12, l'ufficio o il comando da cui dipende il verbalizzante trasmette al responsabile di settore competente per materia:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.
2. Lo stesso Responsabile sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del sopra citato articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 13 quater **Organo competente a emettere l'ordinanza - ingiunzione o di archiviazione**

1. Il Responsabile, competente per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative è l'organo competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Il Responsabile può acquisire in via preventiva un parere non vincolante del Segretario in merito alla decisione del ricorso. Egli può delegare al responsabile del procedimento, se persona diversa, l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.
2. Per ragioni di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, in deroga al comma 1) del presente articolo, la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione è attribuita al Segretario comunale nel caso in cui il soggetto accertatore è un operatore di P. L. per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze di competenza della Polizia Locale.
3. In caso di conflitto di competenza in relazione alla norma violata, o comunque in tutti i casi in cui non sia con immediatezza possibile individuare tra i Responsabili di settore l'organo competente, l'individuazione è demandata al Segretario Comunale nell'esercizio della funzione di sovrintendenza e coordinamento riconosciuta allo stesso dal vigente Statuto comunale.

Articolo 14 **Ordinanza-ingiunzione**

1. Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, l'organo competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale per il quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
2. Nel caso in cui l'organo competente non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'organo competente ad irrogare la sanzione, emette entro 120 giorni dalla notifica

del verbale di contestazione il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.

4. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva all'Ente di competenza, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

Articolo 15 **Opposizione all'ordinanza-ingiunzione**

1. Avverso l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal D. Lgs. 30.12.1999 n. 507 e successive modifiche. Il ricorso deve contenere, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione del domicilio dove ha sede l'Organo adito.
2. L'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Articolo 16 **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle violazioni disciplinari.
2. Spetta a chiunque osservare e fare osservare il presente regolamento che entra in vigore dopo le pubblicazioni di rito.